



COMUNE DI CAMBIANO
Città Metropolitana di Torino

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 22

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2024

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO**, addì **VENTIQUATTRO** del mese di **APRILE** alle ore **18:30**, nella sala conferenze della Biblioteca Civica, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in modalità mista, secondo i criteri stabiliti dall'art. 4-bis del Regolamento del Consiglio Comunale vigente, in sessione Ordinaria ed in prima convocazione, il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

VERGNANO CARLO	SINDACO	P
MADDALENA MICHELE	CONSIGLIERE	P
GRASSI AURORA FIORINA	CONSIGLIERE	P
GIZZI MARTINA	CONSIGLIERE	P
BARTALUCCI PAOLO	CONSIGLIERE	P in videoconferenza
MIRON DANIELA	CONSIGLIERE	P in videoconferenza
LUPOTTI EMANUELA	CONSIGLIERE	P
PERIA DIEGO	CONSIGLIERE	P
ALTAMURA DANIELA	CONSIGLIERE	A
BENNA ALBERTO	CONSIGLIERE	P
SAGGESE ERNESTO	CONSIGLIERE	P
MAMMOLITO MICHELE	CONSIGLIERE	A
DOLCI CHIARA	CONSIGLIERE	P

Ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 2.

I Consiglieri Altamura Daniela e Mammolito Michele sono assenti giustificati.

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE **SAMUEL Dott.ssa Elisa**.

Essendo legale il numero degli intervenuti, VERGNANO CARLO nella sua qualità di SINDACO assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2024

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;*

VISTO l'art. 151 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

DATO ATTO che il termine per approvare le tariffe con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con quello ultimo fissato a livello nazionale per l'adozione del bilancio di previsione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»;*

VISTO altresì quanto stabilito dall'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

DATO ATTO che tale termine generale è stato tuttavia derogato, con specifico riferimento alla TARI, dall'art. 3, comma 5 *quinquies* D.L. 228/2021, convertito in L. 15/2022, il quale ha previsto che, *«a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno»*, introducendo una disposizione di natura generale, con cui i termini per la definizione della manovra comunale in ambito TARI sono stati distinti da quelli ordinari previsti dall'art. 151 D.Lgs. 267/2000 per l'approvazione del bilancio comunale di previsione;

EVIDENZIATO che quest'ultima norma ha formato oggetto di interpretazione autentica da parte dell'art. 43, comma 11 D.L. 17 maggio 2022 n. 50, il quale ha previsto che *«nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile»*, così risolvendo il problema del termine entro il quale i Comuni avrebbero dovuto approvare i regolamenti e le tariffe TARI, allineandolo al termine previsto per l'adozione del bilancio di previsione;

DATO ATTO che il termine ultimo di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2024 è stato prorogato al 15 marzo 2024 con Decreto del Ministero dell'Interno del 22 dicembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2023 n. 303 e risulta quindi scaduto prima del decorso del termine speciale fissato per l'approvazione della manovra TARI;

VISTA la L. 30 dicembre 2023 n. 213, con la quale è stata approvata la Legge di Bilancio per l'anno 2024;

CONSIDERATO che, con riferimento alla TARI, nella determinazione delle tariffe occorre tenere conto delle disposizioni introdotte da ARERA nel corso degli ultimi anni, con particolare riferimento alla disciplina per la predisposizione del PEF, introdotta con delibera n. 138/2021/R/RIF, con cui è stato avviato il procedimento per la definizione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022/2025 (MTR-2), approvato con successive delibere nn. 196, 282 e 363/2021/R/RIF, nell'ambito del quale ARERA ha provveduto all'aggiornamento e all'integrazione dell'attuale sistema di regole per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, nonché alla fissazione dei criteri per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;

CONSIDERATO che tali disposizioni, pur essendo destinate ad incidere sulla metodologia di definizione dei Piani Finanziari TARI, non hanno introdotto specifiche modifiche in relazione ai termini di definizione delle tariffe della TARI tributo, che continuano ad essere disciplinate dalla L. 147/2013 e dalle norme attuative del D.P.R. 158/1999, che – in base alle norme attualmente vigenti – rimarranno applicabili anche per il 2024;

VISTO, in tal senso, l'art. 57*bis*, comma 1 D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito in L. 19 dicembre 2019 n. 157, il quale ha disposto la proroga della disposizione dettata dall'art. 1, comma 652, terzo periodo L. 147/2013, nella parte in cui prevedeva che *«nelle more della revisione del regolamento di cui*

al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1», stabilendo che tali deroghe rimarranno applicabili «per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205» e, quindi, anche per l'anno 2024, non essendo ad oggi intervenuta alcuna disposizione di modifica di tale sistema di determinazione delle tariffe TARI da parte di ARERA;

CONSIDERATO che, in vigore di tale disposizione, anche le modalità di redazione del Piano Economico Finanziario e delle conseguenti tariffe non comportano la rigida applicazione dei parametri dettati dal D.P.R. 158/1999, essendo sufficiente indicare nelle tabelle di determinazione delle tariffe le deroghe introdotte a tali coefficienti;

VISTA in tal senso la Delibera n. 389/2023/R/RIF, con cui ARERA ha previsto l'«*Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)*»;

VISTO, alla luce di tali nuove disposizioni, il PEF 2024/2025 trasmesso dal Gestore del servizio, sulla base del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2) ed integrato con i costi di competenza del Comune, che viene approvato con specifica deliberazione di Consiglio Comunale contestuale all'approvazione del presente atto;

DATO ATTO che, in sede di approvazione delle tariffe della TARI, occorre tenere altresì conto delle indicazioni legate all'approvazione, da parte di ARERA, della Delibera n. 15/2022/R/RIF, con cui è stato introdotto il «*Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)*»;

VISTA, infine, la Delibera n. 386/2023/R/RIF, con cui ARERA ha previsto l'«*Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani*», introducendo due nuove componenti tariffarie (denominate $UR_{1,a}$ e $UR_{2,a}$), di cui è stata prevista l'applicazione a partire dal 1° gennaio 2024 e che riguardano:

- $UR_{1,a}$: la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati (art. 1, comma 2, lett. a) L. 60/2022, da considerarsi rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera b)ter) D.Lgs 152/2006) e dei rifiuti volontariamente raccolti (art. 1, comma 2, lett. b) L. 60/2022, da considerarsi rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera b)ter)

D.Lgs 152/2006), con unità di misura €/utenza per anno, attualmente fissata in 0,10 €/utenza per anno

- $UR_{2,a}$: la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali calamitosi, con unità di misura €/utenza per anno, attualmente fissata in 1,50 €/utenza per anno;

DATO ATTO che tali componenti perequative non sono destinate a trovare applicazione diretta all'interno del PEF, in quanto non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione rifiuti, ma dovranno essere inserite in fase di elaborazione degli avvisi di pagamento, per cui – pur a fronte delle criticità sollevate dall'IFEL in relazione alla loro applicazione con la nota del 13 febbraio 2024 – si ritiene che la loro istituzione non incida sulla determinazione delle tariffe TARI applicabili dal 2024, ma esclusivamente sulla disciplina relativa alla loro riscossione, da introdurre in sede regolamentare;

CONSIDERATO che, nella definizione delle tariffe della TARI, occorre tenere inoltre in considerazione le modifiche introdotte al D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) dal D.Lgs. 3 settembre 2020 n. 116, che ha determinato una nuova classificazione dei rifiuti, non prevedendo più l'attribuzione ai Comuni del potere di disporre l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, così come la sottrazione dalla base imponibile TARI di alcune specifiche categorie (attività industriali, artigianali e agricole, in relazione alle superfici produttive di rifiuti speciali), che hanno già inciso sui criteri di determinazione delle tariffe della TARI degli anni 2021-2023, in particolare a fronte della modifica introdotta dal D.Lgs. 116/2020 all'art. 238, comma 10 D.Lgs. 152/2006, prevedendo la possibilità per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'art. 183 comma 1, lettera *b*ter), punto 2, che li conferiscono per almeno un biennio al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi di essere escluse dalla corresponsione della parte variabile della TARI;

VISTA la deliberazione di C.C. del 26/04/2023 n. 24, con cui sono state approvate le tariffe della TARI per l'anno 2023;

VISTI il Regolamento comunale per l'applicazione della TARI, approvato con Deliberazione di C.C. del 26/04/2023 n. 23 e riservato il suo eventuale aggiornamento nei termini di legge;

Tutto quanto sopra premesso si propone affinché il Consiglio Comunale

D E L I B E R I

- **di richiamare** la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- **di richiamare**, ai fini della determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2024, il PEF 2024/2025 trasmesso dal Gestore del servizio, elaborato sulla base del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2) ed integrato con i costi di competenza del Comune, che viene approvato con specifica deliberazione di Consiglio Comunale contestuale all'approvazione del presente atto;

- **di dare atto** che le tariffe TARI 2024 risultano conformi alla disposizione dettata dal sopra richiamato art. 57*bis*, comma 1 D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito in L. 19 dicembre 2019 n. 157, il quale ha disposto la proroga della disposizione dettata dall'art. 1, comma 652, terzo periodo L. 147/2013;

- **di approvare** le tariffe TARI per l'anno 2024, secondo lo schema di seguito riportato, dando atto che - sulla base di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 446/1997, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 388/2000 e dall'art. 27, comma 8 L. 448/2001, poi integrato dall'art. 3, comma 5*quiquies* D.L. 228/2021, convertito in L. 15/2022 - le tariffe approvate con il presente provvedimento avranno efficacia dal 1° gennaio 2024, essendo state adottate entro il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'adozione della manovra TARI da parte dei Comuni, in deroga al termine generale fissato per l'approvazione del bilancio di previsione:

UTENZE DOMESTICHE							
CATEGORIA	DESCRIZIONE	COEFFICIENTI KA		COEFFICIENTI KB		TARIFFA FISSA €/mq.	
		CAMBIANO 2023	CAMBIANO 2024	CAMBIANO 2023	CAMBIANO 2024	CAMBIANO 2023	CAMBIANO 2024
			SCENARI		SCENARI		SCENARIO 1
1	Nucleo familiare con 1 componente	0,8	0,8	1,00	1,00	0,612	0,608
2	Nucleo familiare con 2 componenti	0,94	0,94	1,51	1,51	0,719	0,715
3	Nucleo familiare con 3 componenti	1,05	1,05	1,80	1,80	0,803	0,798
4	Nucleo familiare con 4 componenti	1,14	1,14	1,85	1,85	0,872	0,867
5	Nucleo familiare con 5 componenti	1,23	1,23	2,49	2,49	0,941	0,935
6	Nucleo familiare con 6 o più componenti	1,3	1,3	3,04	3,04	0,994	0,988

QUF SCENARIO 2023 (€/MQ)	QUF SCENARIO 1 (€/MQ)
0,76478	0,76026

CONTENITORE	TARIFFA VARIABILE €/li- tro/svuotamento	
	CAMBIANO 2023	CAMBIANO 2024
		SCENARIO 1
Non recuperabile	0,117	0,117
Peso specifico kg/l	0,166810	0,176177
Tariffa €/kg	0,701	0,664
Non recuperabile riduz. compostaggio	0,093	0,094
Peso specifico kg/l	0,167	0,176177
Tariffa €/kg	0,558	0,534
Numero minimo svuotamenti	5	5
Svuotamenti stimati	9.406	9.002

SERVIZIO	TARIFFA UNITARIA €/lit	
	CAMBIANO 2023	CAMBIANO 2024
		SCENARIO 1
Conferimento sfalci e potature	0,128	0,123

UTENZE NON DOMESTICHE				
DESCRIZIONE	COEFFICIENTI KC		TARIFFA FISSA €/mq	
	CAMBIANO 2023	CAMBIANO 2024 SCENARIO 1	CAMBIANO 2023	CAMBIANO 2024 SCENARIO 1
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,400	0,400	0,875	0,875
Cinematografi e teatri	0,365	0,365	0,798	0,799
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,510	0,510	1,116	1,116
Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi	0,760	0,760	1,662	1,663
Stabilimenti balneari	0,510	0,510	1,116	1,116
Esposizioni, autosaloni	0,340	0,340	0,744	0,744
Alberghi con ristorante	1,200	1,200	2,625	2,625
Alberghi senza ristorante	0,950	0,950	2,078	2,078
Case di cura e di riposo	1,250	1,250	2,734	2,735
Ospedali	1,180	1,180	2,581	2,582
Uffici, agenzie, studi professionali	1,070	1,070	2,340	2,341
Banche ed istituti di credito	0,550	0,550	1,203	1,203
Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli	0,990	0,990	2,165	2,166
Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze	1,110	1,110	2,428	2,429
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,600	0,600	1,312	1,313
Banchi di mercato beni durevoli	1,435	1,435	3,139	3,140
Attività artigianali tipo botteghe, parrucchieri, barbieri, estetista	1,090	1,090	2,384	2,385
Attività artigianali tipo botteghe: falegnami, idraulici, fabbri, elettricisti	0,820	0,820	1,794	1,794
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,090	1,090	2,384	2,385
Attività artigianali di produzione beni specifici	0,550	0,550	1,203	1,203
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	4,820	4,820	10,543	10,546
Mense, birrerie, amburgherie	6,240	6,240	13,649	13,652
Bar, caffè, pasticcerie	3,960	3,960	8,662	8,664
Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari	2,020	2,020	4,418	4,420
Plurilicenze alimentari e/o miste	1,540	1,540	3,369	3,369
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	3,240	3,240	7,087	7,089
Ipermercati di generi misti	2,150	2,150	4,703	4,704
Banchi di mercato generi alimentari	5,210	5,210	11,396	11,399
Discoteche, night club	1,475	1,475	3,226	3,227

QUF SCENARIO (€/MQ)	QUF SCENARIO 1 (€/MQ)
2,18737	2,18789

CONTENITORE	TARIFFA VARIABILE €/li- tro/svuotamento	
	CAMBIANO 2023	CAMBIANO 2024
		SCENARIO 1
Tariffa €/l/sv.	0,118	0,109
Peso specifico kg/l	0,166810	0,176177
Tariffa €/kg	0,707	0,619
Numero minimo svuotamenti	5	5
Svuotamenti stimati	2.400	2.470
CONTENITORE	TARIFFA VARIABILE €/lit	
	CAMBIANO 2023	CAMBIANO 2024
		SCENARIO 1
Carta	0,278	0,285
Organico	2,250	2,333
Vetro	0,280	0,346
SERVIZI AGGIUNTIVI		
SERVIZIO	TARIFFA UNITARIA €/lit	
	CAMBIANO 2023	CAMBIANO 2024
		SCENARIO 1
Conferimento sfalci e potature	0,128	0,123

- **di riservarsi**, a fronte dell'adozione di eventuali ulteriori atti normativi o interpretativi aventi ad oggetto la disciplina della TARI, di modificare la presente delibera, in particolare ove il Legislatore dovesse differirne il termine di approvazione;

- **di stabilire** che, in deroga a quanto previsto dall'art. 13, comma 15^{ter} D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, come introdotto dall'art. 15^{bis} D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, le tariffe approvate con la presente deliberazione potranno essere utilizzate per la riscossione della TARI anche con riferimento alle rate la cui scadenza sarà fissata prima del 1° dicembre 2024, in modo da rendere più semplice la quantificazione della Tassa dovuta su base annua ed evitare l'emissione di più avvisi di pagamento, che si renderebbe necessario adottare in caso di utilizzo delle tariffe 2023 in acconto e delle tariffe 2024 a conguaglio;

- **di stabilire** che, alla luce di quanto sopra, gli importi dovuti ai fini TARI per l'anno 2024 saranno riscossi in 2 rate consecutive, alle seguenti scadenze:

- 16/09/2024

- 16/11/2024

- **di dare atto che**, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13^{bis} D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, la presente delibera dovrà essere pubblicata sul Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 14 ottobre 2024, sulla base di quanto disposto dall'art. 15^{bis} D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019;

- **di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) al fine di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito *web* istituzionale nella sezione dedicata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra esposta dal Sindaco.

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Con votazione resa in forma palese per alzata di mano da n. 9 Consiglieri presenti in sala e da n. 2 Consiglieri in videoconferenza, si ha il seguente risultato:

Consiglieri votanti: 11

Voti favorevoli: 11

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione che qui si intende trascritta.

Successivamente viene proposto di votare l'immediata esecutività della presente deliberazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione resa in forma palese per alzata di mano da n. 9 Consiglieri presenti in sala e da n. 2 Consiglieri in videoconferenza, si ha il seguente risultato:

Consiglieri votanti: 11

Voti favorevoli: 11

D E L I B E R A

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Gli interventi dei Consiglieri Comunali relativi al presente punto risultano contenuti nel file completo allegato al verbale "Comunicazioni del Sindaco" della presente seduta.

IL PRESIDENTE
VERGNANO Carlo
(*Documento firmato digitalmente*)

IL SEGRETARIO GENERALE
SAMUEL Elisa
(*Documento firmato digitalmente*)